



N. 1/1 – luglio 2023

QUATTRO NOVEMBRE E MEMORIA STORICA

Giunge alla deliberazione dell’Aula del Senato (approvato dalla Commissione Affari costituzionali in sede redigente) un testo unificato di più disegni di legge concernenti la ricorrenza del 4 novembre.

Quel giorno dell'anno 1918, alle tre del pomeriggio, cessavano le ostilità sul fronte italiano. Così prevedeva l'armistizio firmato il 3 novembre a Villa Giusti, nei pressi di Padova, nel territorio nazionale ancora occupato dalle truppe nemiche tuttavia in ritirata.

Quasi sei milioni erano stati i mobilitati, nei complessivi tre anni e mezzo di partecipazione italiana alla Prima guerra mondiale; seicentocinquantamila i caduti militari (senza contare i feriti, i prigionieri e i dispersi), quasi seicentomila una stima dei civili deceduti.

A distanza di un secolo da quella sanguinosa guerra civile europea, la celebrazione di un immane vissuto collettivo trascorre in concettualizzazione della memoria storica e civile.

Prototipo di ricorrenza nazionale fu, nell'Italia unita pre-repubblicana, la festa dello Statuto: festa commemorativa dell'Unità d'Italia e della carta costituzionale del Regno (celebrata la prima domenica di giugno)¹.

Era dunque una ricorrenza a data 'mobile' - diversamente dal Venti Settembre, il quale fu acquisito (di là dei festeggiamenti municipali) tra i giorni festivi nazionali in seguito, durante la seconda età crispina, a metà degli anni Novanta dell'Ottocento².

¹ La festa dello Statuto - promulgato il 4 marzo 1848 dal re Carlo Alberto, per questo detto anche Statuto albertino - era già celebrata nel Regno di Sardegna, ove fu istituita con legge 5 maggio 1851, n. 1187 (per la seconda domenica del mese di maggio). Compiuta l'unificazione nazionale, una scelta 'continuista' rispetto alla storia costituzionale sabauda nonché tesa a rinsaldare il nesso tra monarchia e Costituzione, suggerì di trasporre nel nuovo ordinamento quella medesima festività. La legge 5 maggio 1861, n. 7, dichiarava così la prima domenica di giugno (lo slittamento di un mese, rispetto alla festività sabauda, pare dettato dall'aspettativa di migliori condizioni meteorologiche) “festa nazionale per celebrare l'Unità d'Italia e lo Statuto del Regno”. La prima domenica cadde, nel 1861, nel giorno 2 giugno.

² A stabilirlo fu la legge 19 luglio 1895, n. 401, la quale veniva così ad integrare l'elenco dei giorni festivi agli effetti civili (elenco recato dal regio decreto 17 ottobre 1869, n. 5342, convertito dalla legge 23 giugno 1874, n. 1968: lì si riprendeva il calendario dei giorni festivi in uso nelle province sabaude del 6 settembre 1853). Il Venti Settembre (menzionato altresì dal regio decreto 4 agosto 1913, n. 1027) era ancora ricompreso tra i giorni festivi e le “solennità civili” dal decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859; fu tuttavia soppresso in seguito, durante il

Nel XX secolo, la prima festa ad aggiungersi tra quelle celebrative di momenti considerati fondativi della storia nazionale fu il Quattro Novembre.

Era la giornata in cui cessarono le ostilità sul fronte italiano (e fu diramato il “bollettino della vittoria” del Comando Supremo).

La valenza simbolico-rituale di questa data ha assunto peraltro sfumature diverse, fermo restando il riconoscimento del contributo delle Forze armate, nello scorrere della storia italiana novecentesca e contemporanea: omaggio patriottico all'unità nazionale, giorno della vittoria di una potenza, ricordo del sacrificio collettivo di migliaia e migliaia di vite e di giovani, momento di costruzione di una storia nazionale condivisa.

Per una storia del Quattro Novembre come ricorrenza

Il regio decreto 19 ottobre 1919, n. 1888 (controfirmato dal Presidente del Consiglio Nitti, guardasigilli Mortara) dichiarò la giornata del 4 novembre 1919 giorno festivo³.

A seguito dell'inumazione della salma del Milite Ignoto sotto l'Altare della Patria (nel 1921), la commemorazione del Quattro Novembre⁴ venne a saldarsi con la ritualizzazione della memoria dei caduti.

In primo piano comparve la figura femminile, china nel dolore della perdita. Al contempo, la cerimonialità religiosa tornava ad unirsi a quella civile.

La conflittualità dell'epoca si riverberò sull'elaborazione di una forma di religione civile della patria, accentuandone (a fronte di forze politiche ritenute anti-nazionali) la valenza di rito della patria vittoriosa.

Il Quattro Novembre diveniva festa nazionale della Vittoria.

Nella dicitura del regio decreto 23 ottobre 1922, n. 1354: “anniversario della nostra vittoria, è dichiarato festa nazionale e considerato festivo a tutti gli effetti”⁵.

regime fascista, dalla legge 27 dicembre 1930, n. 1726, che gli sostituì l'11 febbraio, data della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede.

³ Quel primo anniversario scorse senza una promozione da parte dello Stato di cerimonie pubbliche. Cadde altresì in una temperie già solcata da lacerazioni, con una radicalizzazione politica che si scaricava in un antagonismo della memoria.

⁴ Il regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1462 (controfirmato dal Presidente del Consiglio Bonomi, guardasigilli Rodinò) dichiarò festivo il 4 novembre 1921, “dedicato alla celebrazione delle onoranze al soldato ignoto”.

⁵ E nel successivo regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, recante “l'elenco dei giorni festivi a tutti gli effetti civili, delle feste nazionali e delle solennità civili”, il Quattro Novembre, giorno festivo, era al contempo riconosciuto festa nazionale appunto quale “Anniversario della Vittoria”. Erano dunque, il Quattro Novembre e la prima domenica di giugno di celebrazione dell'Unità d'Italia e dello Statuto, le uniche due feste nazionali. “Solennità civile” veniva ad essere riconosciuto il Ventiquattro Maggio, anniversario della dichiarazione di guerra. Solennità civile e giorno festivo era il Venti Settembre; nonché veniva ad esser riconosciuto tale il Ventuno Aprile quale Natale di Roma (con una valenza di festa del lavoro, tesa a soppiantare il Primo Maggio). Gli altri giorni festivi erano le domeniche ed il primo dell'anno, ed altre ricorrenze tutte religiose. Era inoltre computato come “solennità civile” l'Undici Novembre, genetliaco del re Vittorio Emanuele III.

Sotto il fascismo la festa del Quattro Novembre, se sul piano formale poco mutava, su quello simbolico-celebrativo rifluiva ad un ruolo 'gregario' rispetto a quella, cronologicamente ravvicinata, celebrativa della marcia su Roma, finendo così per essere riasorbita entro la complessiva liturgia del regime.

Nel 1944, nella Roma liberata, la commemorazione in Piazza Venezia dovette 'riappropriarsi' di uno spazio pubblico e di un rituale, appannaggio del regime fascista, riconvertendoli alla prospettiva di una risorgente nazione democratica. A promuovere la commemorazione fu Bonomi, capo del governo sorretto dal Comitato di Liberazione Nazionale⁶.

Sopraggiunta la Repubblica democratica, la partita della memoria poteva essere diversamente intesa, a seconda si volessero rimarcare profili di discontinuità con il passato ovvero di continuità con la tradizione liberale e democratica risorgimentale.

La soluzione giunse (a voler qui sintetizzare) da una sorta di 'divisione dei compiti' rituali e simbolici con la festa del 25 aprile. In quella si celebravano la tradizione nazionale, risorgimentale, i caduti, le forze armate; in quest'ultima⁷ l'insurrezione partigiana ed una fondazione valoriale della Repubblica.

Il Quattro Novembre fu reso giorno festivo dalla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Si configurava così un 'trittico' di giorni festivi, celebrativi: del Venticinque Aprile: "anniversario della liberazione"; del Due Giugno: "data di fondazione della Repubblica" (che quella legge veniva a dichiarare festa nazionale); del Quattro Novembre "giorno dell'unità nazionale".

Nella celebrazione del Quattro Novembre di quel 1949, si introdusse in via di concreta attuazione una valenza di "giornata delle Forze armate". Ne furono prova i messaggi quel giorno del Presidente della Repubblica Einaudi e del ministro della difesa Pacciardi (il quale sottolineava come per la prima volta i cittadini potessero visitare caserme, navi, aeroporti, perché "in regime democratico e repubblicano le Forze armate nazionali - espressione di popolo - debbono stringere col popolo legami spirituali profondi"). Promotore di quella declinazione celebrativa, il ministro Pacciardi ottenne al contempo che il Due Giugno, festa della Repubblica, fosse corredato dalla sfilata militare.

Negli anni successivi, non mancò l'intendimento di gettare un ponte tra memorie che si mantenevano in qualche misura 'separate'. Era uno sforzo profuso, onde ritrovare le ragioni di una comune solidarietà, ancora nella commemorazione del Quattro Novembre da parte di Moro nel 1975 (presso il sacrario di Bari)⁸, quale occasione per ricordare

⁶ Il medesimo Bonomi, quale Presidente del Consiglio nel primo dopoguerra (con Gasparotto ministro della guerra) aveva presenziato all'inumazione del Milite Ignoto (da lui promossa quale ministro della guerra nel precedente governo Giolitti).

⁷ Il decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185, controfirmato dal Presidente del Consiglio De Gasperi (guardasigilli Togliatti), dichiarò il 25 aprile festa nazionale; e, insieme, lo dichiarò giorno festivo (tali anche il Primo Maggio festa del lavoro, l'8 maggio anniversario della Vittoria in Europa). Menzionava altresì il Quattro Novembre quale anniversario della Vittoria della guerra 1915-18.

⁸ Tra i luoghi commemorativi per la celebrazione del Quattro Novembre, oltre all'Altare della Patria presso cui riposa il Milite Ignoto, possono ricordarsi, tra i sacrari militari della Prima guerra mondiale (cui diede impulso

“i caduti di tutte le guerre, di quelle vittoriose come di quelle sfortunate, di quelle popolari come di quelle non popolari, tutte iscritte nella nostra storia”.

Seguì, fino alla metà degli anni Ottanta del Novecento, il settennato alla Presidenza della Repubblica di Pertini, con la sua biografia di combattente della Prima guerra mondiale e di partigiano. Così come motivi biografici potevano innervare il recupero della memoria storica di un sentire nazionale perseguito in seguito dal Presidente della Repubblica Ciampi.

Il Quattro Novembre del 2022 è stato celebrato dal Presidente della Repubblica Mattarella quale giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate con un discorso (a Bari) recante sottolineatura del riannodamento del momento conclusivo della lotta risorgimentale ad una prospettiva europea e di pace.

“La nostra storia, anche quella di oggi, è frutto anche di quel dolore. E ha valore proprio perché ne ha saputo fare memoria. Quei sacrifici non sono stati vani. Perché nella consapevolezza di quanto sia terribile la guerra si è radicato nel cuore della nostra Europa il dovere ineludibile della pace. Non è un caso se a sognare e a costruire i pilastri dell'unità europea sia stata la generazione che avvertiva le cicatrici dei due conflitti mondiali. E l'unità europea, che ha visto collaborare in spirito di amicizia Paesi e popoli che si erano contrapposti e combattuti, è stata il presidio più forte per garantire pace, sicurezza, prosperità e sviluppo al nostro Continente”.

Lo 'statuto' giuridico del Quattro Novembre

La ridefinizione del calendario civile, avviata dal governo De Gasperi nel 1946, giunse a compimento nel 1949.

È la legge 27 maggio 1949, n. 260, recante “Disposizioni in materia di ricorrenze festive”.

Essa è *tuttora vigente*, pur con talune *modificazioni* man mano susseguitesi.

Il testo *originario* del '49 stabiliva il seguente calendario civile:

la legge 12 giugno 1931, n. 877), quelli di Redipuglia e di Bari. Inaugurato nel 1938, il primo (in provincia di Gorizia) è posto sul versante occidentale del Monte Sei Busi (altura del Carso nord-occidentale), di fronte al Cimitero degli Invitti della III Armata sul Colle Sant'Elia, nei luoghi che testimoniano le sanguinose battaglie dell'Isonzo: è il più grande sacrario militare italiano, accogliendo le spoglie di centomila caduti (dei quali sessantamila ignoti). Il secondo, inaugurato nel 1967, è sacrario militare dei caduti d'Oltremare: accoglie le spoglie di settantamila caduti (per lo più nella Seconda guerra mondiale, ma non solo), lì affluite dalla dismissione dei cimiteri di guerra eretti nei territori d'Oltremare dove operarono le unità italiane durante i due conflitti mondiali, Balcani, Africa Settentrionale e Africa Orientale (nonché, da ultimo, dei soldati periti nei campi di concentramento o di lavoro istituiti dopo l'8 settembre 1943 nei territori tedeschi orientali). I due sacrari sono luoghi di celebrazione, oltre che del Quattro Novembre, del Due Giugno (cfr. la circolare della Presidenza del Consiglio del 15 ottobre 2001 sulle festività nazionali).

<i>Festa nazionale</i> Due Giugno, “data di fondazione della Repubblica”
<i>Giorni festivi</i> Venticinque Aprile, “anniversario della liberazione” Primo Maggio, “festa del lavoro” Quattro Novembre, “giorno dell'unità nazionale”
<i>Solennità civili</i> Undici Febbraio, “anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede” Ventotto Settembre, “anniversario della insurrezione popolare di Napoli”.

Festa nazionale e giorni festivi ricevono peraltro nella legge n. 260 del 1949 pari disciplina, quanto agli effetti giuridici dell'orario festivo, della normale retribuzione giornaliera, dell'imbandieramento⁹ con il tricolore degli edifici pubblici.

Oltre alle feste e solennità civili sopra ricordate, la legge n. 260 del 1949 reca le ricorrenze festive religiose¹⁰.

L'impianto normativo della legge del '49 è stato inciso dalla legge 5 marzo 1977, n. 54.

Essa si colloca in un periodo di austerità, in cui si deliberò di ridurre il numero di festività. L'elevato numero di feste infrasettimanali¹¹ frammentava l'attività lavorativa e incideva sulla produttività, in tempi avvertiti di crisi economica.

⁹ Su tale materia, cfr. il d.P.R. 7 aprile 2000, n. 121: “Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici”, attuativo della legge 5 febbraio 1998, n. 22.

¹⁰ Ad esse la legge 4 marzo 1958, n. 132 veniva ad aggiungere la ricorrenza festiva del 4 ottobre, in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena.

¹¹ In via incidentale, il cenno alla festività infrasettimanale consente il richiamo di considerazioni rese dalla Corte di cassazione, secondo cui “il diritto soggettivo di astenersi dalla prestazione in occasione delle festività infrasettimanali è disponibile da parte del lavoratore, il quale può rinunciare in virtù di un accordo individuale con il datore di lavoro, il cui contenuto deve essere interpretato alla luce della l. n. 260 del 1949, che, pur prevedendo l'indisponibilità del diritto a livello collettivo e dunque la nullità delle clausole della contrattazione collettiva che dovessero prevederlo come obbligatorio, non prevede un divieto assoluto di lavorare nelle predette festività” (Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 8958 del 31 marzo 2021). Tale principio di diritto viene enunciato sulla scorta della premessa logica per cui “le festività infrasettimanali, a differenza delle ferie e del riposo settimanale, non sono tutelate dalla Costituzione (cfr. art. 36, comma 3); invero, il legislatore ha ritenuto di diversificare la disciplina in base alla considerazione che le ferie ed il riposo hanno la finalità di tutelare un bene primario della persona non suscettibile di alcun bilanciamento con altri diritti anche costituzionalmente tutelati, ossia la finalità di reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore, mentre le festività non tutelano immediatamente il diritto alla salute, bensì, a seconda dei casi, l'esigenza di consentire la celebrazione comunitaria di ricorrenze festive profondamente radicate nella tradizione, non solo religiosa, ovvero legate a particolari significati e valori civili, diritti disponibili dal lavoratore”.

La decisione presa fu che la celebrazione sia del Due Giugno festa nazionale della Repubblica sia del Quattro Novembre “festa dell’Unità nazionale” avessero luogo nella prima domenica, rispettivamente, di giugno e di novembre.

Quei due giorni cessavano pertanto di essere considerati festivi.

E si decise, al contempo, la cessazione della festività agli effetti civili di alcuni giorni (Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo)¹².

L’esame parlamentare fu assai dibattuto. La maggiore controversia riguardò se il venir meno della festività dovesse investire il Due Giugno ovvero il Venticinque Aprile - e per le religiose, se dovesse mantenersi, come fu poi deciso, Ognissanti.

In seguito, sono intervenute alcune modificazioni, *non* concernenti tuttavia il Quattro Novembre, per il quale dunque permane vigente la disciplina della legge del '49 come rivisitata dalla legge del '77 (la quale ne statuisce la celebrazione la prima domenica di novembre, senza che sia più giorno festivo).

Per quanto riguarda le ricorrenze religiose, l'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 (ratificato con legge n. 121 del 1985) ha modificato il Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929. Ebbene, lì si viene a stabilire (all'articolo 6) che l'elenco delle festività religiose riconosciute come giorni festivi dalla Repubblica italiana sia determinato d'intesa fra quest'ultima e la Santa Sede.

In sede attuativa è stato indi adottato il d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, il cui articolo 2 elenca le festività religiose ('recuperando' tra loro l'Epifania)¹³.

Per quanto riguarda le ricorrenze civili, un ripensamento (rispetto alla determinazione della legge n. 54 del 1977) è intervenuto con la legge 20 novembre 2000, n. 336, recante “Ripristino della festività nazionale del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica” (approvato in sede deliberante nei due rami del Parlamento).

Essa ha stabilito che (a decorrere dal 2001) la celebrazione della festa nazionale della Repubblica abbia nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno.

Esso è pertanto ripristinato come giorno festivo.

Sempre sul filo della memoria storica, può valere ricordare come la legge 23 novembre 2012, n. 222, preveda (all'articolo 1, comma 3): “la Repubblica riconosce il

¹² Inoltre, la legge n. 54 del 1977 ha disposto che le “solennità civili” non determinino riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici. “È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge”, prosegue il suo articolo 2. Inoltre (prevede l'articolo 3, per il caso cadano nei giorni feriali) non costituiscono giorni di vacanza né possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

¹³ L'articolo 2 del d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, stabilisce (articolo 2) che sono festività religiose: tutte le domeniche; il 1° gennaio, Maria Santissima Madre di Dio; il 6 gennaio, Epifania del Signore; il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria; il 1° novembre, tutti i Santi; l'8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria; il 25 dicembre, Natale del Signore; il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma. Vale ricordare che le ricorrenze dei Santi patroni non costituiscono festività ai sensi della legge n. 260 del 1949: l'unica ricorrenza di questo tipo prevista dalla fonte statale è la festa dei SS. Pietro e Paolo, che riguarda esclusivamente la città di Roma, conseguentemente alla stipulazione in via pattizia tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede.

giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell'anno 1861, dell'Unità d'Italia, quale «Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno¹⁴ e della bandiera».

Questo, a fini didattici nelle scuole. Si è dunque fuori, a rigore, della tematica delle ricorrenze come feste nazionali o festività o “solennità civili”, secondo la disciplina della legge n. 260 del 1949 (solo per l'anno 2011, in occasione del centocinquantenario, quella data del 17 marzo è stata riconosciuta festiva, dal decreto-legge n. 5 del 2011: “Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011”).

Medesima considerazione può valere per la legge 31 dicembre 1996, n. 671, la quale prevede (all'articolo 1): “il giorno 7 gennaio, anniversario della nascita del primo tricolore italiano, è dichiarato giornata nazionale della bandiera”.

Non sono mancate, nelle legislature recenti, leggi istitutive di nuove ricorrenze civili a livello nazionale, senza attribuir loro il carattere di giorno festivo - talora (non sempre) riconoscendo loro la valenza di “solennità civili” (secondo la dicitura della legge n. 260 del 1949, che invero la ereditava dal decreto-legge n. 2859 del 1923)¹⁵.

¹⁴ È stata la legge 4 dicembre 2017, n. 181, a 'stabilizzare' in via di diritto il riconoscimento del “Canto degli italiani” scritto da Goffredo Mameli (con lo spartito musicale originale di Michele Novaro) quale inno nazionale della Repubblica. Precedentemente, la sua valenza di inno (dopo un primo 'ballottaggio', agli albori della Repubblica, con la “Canzone del Piave”) si era radicata nella prassi, sulla scorta di una determinazione del governo De Gasperi nell'ottobre del '46 (su proposta del ministro della guerra Facchinetti) che “il giuramento delle Forze Armate alla Repubblica e al suo Capo si effettui il 4 novembre p.v. e che, *provvisoriamente*, si adotti come inno nazionale l'inno di Mameli” (corsivo non nell'originale).

¹⁵ Possono dunque ricordarsi, istituite con legge e fuori della previsione generale della legge n. 260 del 1949: 7 gennaio, Giornata nazionale della bandiera (legge n. 671 del 1996); 26 gennaio, Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini (anche “al fine di conservare la memoria dell'eroismo dimostrato dal Corpo d'armata alpino nella battaglia di Nikolajewka durante la seconda guerra mondiale”: legge n. 44 del 2022); 27 gennaio, Giorno della Memoria, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti (legge n. 211 del 2000); 1° febbraio, Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo (legge n. 9 del 2017); 10 febbraio, Giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale (legge n. 92 del 2004); 20 febbraio, Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario (quale momento “per onorarne il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio nel corso della pandemia di Coronavirus nell'anno 2020”: legge n. 155 del 2020); 21 febbraio, Giornata nazionale del *Braille* (legge n. 126 del 2007); 6 marzo, Giornata dei Giusti dell'umanità (legge n. 212 del 2017); 17 marzo, Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera (legge n. 222 del 2012); 18 marzo, giorno 18 marzo di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus (legge n. 35 del 2021); 21 marzo, Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie (legge n. 20 del 2017); 6 aprile, della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni abruzzesi, nonché degli altri eventi sismici e delle calamità naturali che hanno colpito l'Italia (legge n. 225 del 2010); 5 maggio, Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia (legge n. 41 del 2009); 9 maggio, Giorno della memoria, dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di quella matrice (legge n. 56 del 2007); 9 settembre, Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare (legge n. 204 del 2012, modificativa della legge n. 186 del 2002); 2 ottobre, Festa nazionale dei nonni (legge n. 159 del 2005); 3 ottobre quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione (legge n. 45 del 2016); 4 ottobre, Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena (legge n. 24 del 2005; v. *supra* nota 10); ancora il 4 ottobre, Giorno del dono (legge n. 110 del 2015); 9 ottobre, Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo (legge n. 101 del 2011); 24 ottobre quale Giornata nazionale dello spettacolo

Talune di queste ricorrenze, non incidenti sull'ordinamento delle festività beninteso, sono state istituite con atto non legislativo (per menzionarne solo alcune: la giornata per la prevenzione oncologica; la giornata per la donazione degli organi; la giornata nazionale per la donazione del sangue; la giornata nazionale dello sport; la giornata nazionale della scuola; così anche la giornata per le vittime sul lavoro, la seconda domenica di ottobre).

Ed alcune hanno diretta filiazione da determinazioni di organismi internazionali (come ad esempio il 25 novembre quale giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, conseguente alla risoluzione n. 54 del 1999 delle Nazioni Unite).

*a cura di:
Luca Borsi*

*con la collaborazione di:
Simone Bonanni
Vladimiro Satta*

*Ufficio ricerche
sulle questioni istituzionali,
sulla giustizia e sulla cultura*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

(legge n. 164 del 2021); 9 novembre, Giorno della libertà, in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino (legge n. 61 del 2005); 12 novembre, Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace (legge n. 162 del 2009); 20 novembre, Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (ricorrenza della firma della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo) (legge n. 451 del 1997; 21 novembre, Giornata nazionale degli alberi (legge n. 10 del 2013); terza domenica di novembre, Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada (legge n. 227 del 2017). La Giornata della Croce Rossa (la domenica più prossima al 15 giugno) è prevista da disposizioni antecedenti l'ordinamento repubblicano (legge n. 1813 del 1931).